

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021 Comunicato Ufficiale N°11 del 17/07/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO

ZACCAGNINI

83) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO PUBBLICATA SUL C.U. N.037/CFA 2019/2020.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare alla società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, ai sensi dell'art.127 C.G.S., la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2020/2021.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

93) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PEVERATO MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA S.SUSANNA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART.38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART.33, COMMA 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. IN RIFERIMENTO AL C.U. N.1, PUNTO 14, LETTERA C) DELLA L.N.D. DELL'1/07/2018, DEL SIG. CAPPONI DOMENICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. CON IL C.U. N.1, PUNTO 14, LETTERA C) DELLA L.N.D. DELL'1/07/2018 E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S.SUSANNA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare la sanzione ex art.127 del C.G.S., comminando al sig. Peverato Massimo l'inibizione per 3 mesi e 10 giorni ed alla società Polisportiva S.Susanna l'ammenda di euro 330,00 Di comminare altresì al sig. Capponi Domenico l'inibizione per 5 mesi. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Cesare Coletta

94) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. TORRE ANGELA ACDS S.R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 3 DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.), A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL'ART.6, COMMA 3 DEL C.G.S. E DEL SIG. GETULI MASSIMO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL'ART.4 DEL C.G.S.).

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:

- S.S. Torre Angela ACDS S.r.l., l'ammenda di euro 800,00;
- A.S.D. Zena Montecelio, l'ammenda di euro 100,00;
- Getuli Massimo, l'inibizione per 30 giorni.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Felice Sibilla 95) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA MASSARI ESTELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., IL SIG. CARBONARI ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., I SIGG. BOTTIGLIERO FEDERICO, CARBONARI FEDERICO, SGRULLETTA ALESSANDRO E URBANI TOMMASI ALL'EPOCA DEI FATTI TUTTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO TUTTI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di sanzionare i deferiti nei seguenti modi:

- Massari Estella, mesi 6 di inibizione:
- Carbonari Alessandro, mesi 3 di inibizione;
- Bottigliero Federico, Carbonari Federico, Sgrulletta Alessandro e Urbani Tommaso, tutti per n.5 giornate di squalifica;
- A.S.D. San Francesco, ammenda di euro 600,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

96) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PASSARANI MORENO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. ATLETICO CANNETO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.37, COMMA 1 E ALL'ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. BERTINI OTTAVIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. ATLETICO CANNETO ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.37, COMMA 1 E ALL'ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CANNETO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, pertanto, di sanzionare il sig. Passarani Moreno, con 2 mesi di inibizione, il sig. Bertini Ottavio, con 2 mesi di inibizione e la società A.S.D. Atletico Canneto, con l'ammenda di euro 200,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Felice Sibilla

97) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CAFARELLI ALDO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.3/B DEL C.U. N.1 DEL 9/07/2019 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA – SGS E DELLA SOCIETÀ A.S.D. FC MASSIMINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, pertanto, di comminare al sig. Cafarelli Aldo l'inibizione per 15 giorni ed alla società A.S.D. FC Massimina l'ammenda di euro 200,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2020/2021.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

99) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELVISI ROBERTO. ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MONTELLO CALCIO 3TABERNAE, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT.25, **COMMA 3, E 28** REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DEL SIG. DONATO DE FILIPPO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S DEL 2/07/2018, DELLA SIG.RA BERTASSELLO BRUNA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D POLISPORTIVA CARSO, SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S DEL 2/07/2018 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1. DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI ART.4, **COMMA** SENSI DEL **PREVIGENTE** 1 C.G.S. **DELLA** SOCIETÀ **POLISPORTIVA** CARSO TITOLO DI RESPONSABILITÀ **DIRETTA** ΑI SENSI PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Belvisi Roberto, mesi 3 di inibizione:
- A.S.D Montello Calcio 3Tabernae, ammenda euro 300,00:
- De Filippo Donato, mesi 2 di inibizione;
- U.S.D. Modugno, ammenda euro 200,00;
- Bertassello Bruna, mesi 2 di inibizione;
- A.S.D. Polisportiva Carso, ammenda euro 200,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Cesare Coletta

IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: CESARE COLETTA

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

98) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RAINALDI CARLO, A.E. APPARTENENTE ALLA SEZIONE A.I.A. DI TIVOLI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4 DEL C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ART.40 DEL REGOLAMENTO A.I.A.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Rainaldi Carlo con la sospensione per 3 mesi.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Livio Zaccagnini

> IL PRESIDENTE F.to Cesare Coletta

Pubblicato in Roma il 17 luglio 2020

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli